



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 11/12/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2007, n. 1938

Disposizioni attuative della Legge regionale 15 maggio 2006 n.14 "Modifica della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)". Modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 54/2007, esecutiva.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. n. 17 dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, confermata dal Dirigente del Settore Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 2006" Modifica della Legge Regionale 25 agosto 2003 n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)", detta le modalità per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo all'Ente territoriale Comune ed alle ASL.

Al fine di uniformare le attività e gli interventi su tutto il territorio regionale, con deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 26 gennaio 2007, esecutiva, fu approvato il manuale delle procedure. Detto manuale al capitolo "Permesso per la raccolta" riporta che la documentazione necessaria per il rilascio del permesso è la seguente. domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza, laddove per mero errore materiale è stata aggiunta alla domanda, la dizione "in carta semplice". Si ritiene opportuno e necessario, con il presente provvedimento, correggere l'errore materiale come innanzi indicato.

Pertanto si propone di correggere l'errore materiale di cui innanzi.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in ottemperanza all'art. 4, comma 4, lettera k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della

P.O. n. 17 e dal Dirigente del Settore Alimentazione;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui di seguito si intendono come integralmente richiamate e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- di correggere l'errore materiale della Deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 26 gennaio 2007, esecutiva, nel senso che la domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di residenza;

- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio regionale del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g) della L. R. n. 13/94;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola